



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da

Angelo Capozzi - Presidente -
Riccardo Amoroso
Benedetto Paternò Raddusa -Relatore-
Debora Tripiccione
Paolo Di Geronimo

Sent. n. sez. 229
UP 16/2/2023
R.G.N. 16903/2022

12727 23

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis)

avverso

la sentenza della Corte di appello di Palermo del 21 gennaio 2021
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Elisabella Ceniccola, che ha concluso per la reiezione del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha dato conferma a quella appellata, resa in sede di abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, con la quale (omiss (omissis)) è stato dichiarato colpevole di maltrattamenti e lesioni, aggravati ai sensi dell'art 61, 11 *quinquies*, cod. pen. realizzate ai danni della moglie e alla presenza dei figli

minorenni, con condotta protrattasi lungo l'intero arco della relativa convivenza e sino al (omissis)

2. Propone ricorso la difesa dell'imputato e lamenta, violazione di legge e difetto di motivazione in relazione

alla puntuale individuazione degli elementi in fatto destinati a disvelare l'abitudine tipica dei conegni vessatori da valorizzare nell'ottica dei maltrattamenti contestati, atteso che, di contro, il materiale probatorio acquisito dava conto di limitati episodi di ingiurie, minacce e percosse che per la loro sporadicità, considerato anche l'ampio arco temporale della contestazione, non valevano ad integrare i tratti costitutivi dell'ipotesi di reato contestata;

alle argomentazioni spese a sostegno del dolo, essenzialmente risoltesi in una ribadita indicazione degli elementi valorizzati a supporto della ritenuta sussistenza della condotta materiale del reato di maltrattamenti;

al diniego del beneficio della non menzione, inadeguatamente argomentato facendo riferimento unicamente alla gravità della condotta e trascurando contraddittoriamente aspetti, funzionali alla emenda del ricorrente, già valorizzati nel riconoscere le generiche e richiamati dalla difesa con l'apposito motivo di appello (in particolare i rinnovati rapporti con i familiari).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito.

2. Le doglianze dirette a contrastare la decisione gravata in relazione ai costanti oggettivi (sotto il versante della abitudine) e soggettivi dei maltrattamenti contestati e ritenuti, sono manifestamente infondate perché replicano censure affrontate e disattese dalla Corte del merito con argomentazioni giuridicamente corrette, frutto di un puntuale e coerente apprezzamento delle emergenze probatorie.

2.1. Vale rimarcare che il ricorso, né l'appello in precedenza, hanno mai messo in discussione l'attendibilità soggettiva della persona offesa e la credibilità intrinseca del suo narrato, nel caso vieppiù integrati dalle dichiarazioni dei figli nonché da quelle dei vicini di casa e conoscenti all'uopo escussi.

E' dunque del tutto inconsistente la doglianza riferita alla asserita inconducenza probatoria da ascrivere al portato delle dichiarazioni rese da questi ultimi, perché destinate a confermare evidenze in fatto alle quali i dichiaranti non avrebbero personalmente assistito, per averle conosciute solo perché loro riferite dalla persona offesa: a tacere della inconferenza in sé della censura (perché anche la deposizione de relato che trova la propria fonte nella persona offesa può essere valorizzata nell'ottica della valutazione di credibilità soggettiva di quest'ultima, non occorrendo in siffatti casi trovare riscontri esterni funzionali alla applicazione della

6

regola di giudizio di cui all'art 192 comma 3 cod. proc. pen.), è di immediata evidenza che la doglianza perde integralmente rilievo una volta che l'impugnazione non contrasti il portato probatorio delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, come è noto in grado di sostenere da sole il giudizio di responsabilità.

E nel caso, in più punti della decisione gravata, viene messo in immediata evidenza il tenore lineare e inequivoco del narrato della persona offesa, destinato a cristallizzare il clima di vessazione fisica ma soprattutto morale nel quale la moglie del ricorrente era stata costretta a vivere lungo l'intero arco della convivenza e sino al più eclatante episodio del r (omissis), descritto al capo 2 della rubrica, che la convinse a denunciare gli agiti illeciti del marito.

Il tutto in una cornice, confermata dai figli della coppia, colorata occasionalmente da aggressioni fisiche ma altrettanto costantemente connotata da un registro comunicativo composto da ingiurie, umiliazioni e minacce, mantenutosi lungo l'intero arco della convivenza e divenuto sempre più intenso nei sei mesi antecedenti la querela.

Da qui l'incontrovertita sussistenza del profilo della abitudine dei maltrattamenti contestati, inadeguatamente contrastato dal ricorso.

2.2. Parimenti è a dirsi, del resto, quanto al dolo, puntualmente ritenuto in sentenza facendo leva sul portato inferenziale garantito dalle modalità della condotta e in particolare dalla marcata consistenza temporale degli agiti vessatori ribaditi dal ricorrente, coerentemente valorizzati nel riscontrare il dolo programmatico e unitario che lega e abbraccia i diversi momenti dell'azione vessatoria posta in essere dal prevenuto.

3. Non merita censure utilmente prospettabili in questa sede neppure la decisione assunta nel negare il beneficio di cui all'art 175 cod. pen.

Con riguardo alla non menzione, va infatti ribadito che il beneficio in questione è fondato sul principio dell'"emenda" e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato: persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, sicché la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, fermo restando l'obbligo del giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (*ex multis*, Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, Iannaccone, Rv. 275813).

Ciò posto, nel caso a mani, la sentenza impugnata ha fatto buon governo di tali indicazioni di principio argomentando in modo compiuto e non manifestamente illogico la scelta di merito adottata.

Il beneficio, infatti, è stato negato attribuendo assorbente rilievo, tra i criteri dettati dall'art 133 cp, alla obiettiva gravità della condotta, negativamente valorizzata alla luce del portato dei contegni vessatori realizzati dal prevenuto e

dell'apprezzabile protrarsi dell'agire illecito lungo ambiti temporali di una certa consistenza.

Motivazione, questa, che pone la decisione gravata al riparo da vizi prospettabili in sede di legittimità, assorbendo le indicazioni difensive di segno contrario, implicitamente disattese, senza che peraltro il precedente richiamato dalla difesa (la sentenza di questa Corte distinta dal n. 38020 del 2019, non massimata) possa fare gioco sul punto, perché diretta a stigmatizzare una decisione assunta facendo unicamente leva sulla natura del reato considerato in quella occasione e non, come nella specie, valorizzando, tra gli elementi indicati dall'art 133 cod. pen., quelli ritenuti decisivi secondo le insindacabili valutazioni di pertinenza del giudice di merito.

4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16/2/2023.

Il Consigliere estensore

Benedetto Paternò Raddusa



Il Presidente

Angelo Capozzi



Depositato in Cancelleria

27 MAR 2023



oggi,

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Donna Giuseppina Cirincio